

[REDACTED] - 2015 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IX Civile

Palazzo di Giustizia – Uffici di via San Barnaba 51

DECRETO

Art. 316-bis c.c.

000000000

Il Giudice, dr. Giuseppe Buffone,
nel procedimento pendente tra

[REDACTED] c/ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

a scioglimento della riserva espressa in data 27 ottobre 2015, scaduti in data 27 novembre 2015 i termini concessi per memorie,

Osserva

In via preliminare, va dichiarata la contumacia di [REDACTED], al quale l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato correttamente, ex art. 140 c.p.c., per giacenza in data 29 giugno 2015. Sempre in via preliminare va chiarito il *thema decidendum*. [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], e [REDACTED], nato a [REDACTED], sono i genitori di [REDACTED], nato fuori da matrimonio, in data [REDACTED]. Il Tribunale di Milano, con decreto collegiale del 2 dicembre 2014, ha posto a carico del padre il mantenimento del figlio per euro 300 mensili. Con l'atto introduttivo dell'odierno processo, la [REDACTED] cita in giudizio i genitori dell'ex compagno, [REDACTED] e [REDACTED], per ottenere da loro un contributo per il nipote, alla luce dell'inadempimento agli obblighi di mantenimento consumato da [REDACTED]. I resistenti, costituitisi in giudizio, hanno allegato l'impossibilità di poter offrire un sostegno economico: in primis, hanno segnalato che l'unico reddito della famiglia è la pensione della [REDACTED] di euro 1000 mensili; in secundis, hanno riferito di essere titolari di ingenti poste debitorie (già portate in esecuzione dai creditori, v. comparsa pagg. 3 e ss), per almeno euro 550.000 causa finanche del pignoramento immobiliare della casa di abitazione. I resistenti hanno comunque versato in atto l'ultima dichiarazione dei redditi (730 del 2013) portante rispettivamente redditi imponibili annuali di euro 26.671 e 26327.

La causa è matura per la decisione e non abbisogna di accertamenti istruttori.

La domanda non è fondata. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli "gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli" (art. 316-bis comma I c.c., già art. 148 comma I c.c.). La norma impone, quindi, un obbligo di carattere sussidiario a carico degli ascendenti; sussidiarietà che va intesa sia nel senso di subordinazione rispetto all'obbligo

pagina 1 di 2

Firmato Da: BUFFONE GIUSEPPE Enesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 1288b



gravante sui genitori - sicché agli ascendenti non può chiedersi aiuto economico a fronte dell'inadempimento di uno dei genitori, ove l'altro sia in grado di provvedervi (Cass. 23 marzo 1995, n. 3402; Trib. Roma 7 aprile 2005) - sia nel senso che gli ascendenti non si sostituiscono ai genitori nell'adempimento degli obblighi economici gravanti su quest'ultimi, ma intervengono semplicemente per integrarne le risorse ove le stesse siano carenti. Ne consegue che, ai fini dell'imposizione agli ascendenti dell'obbligo sussidiario di mantenimento, occorre che il genitore ricorrente non solo dia prova dell'inadempimento - volontario o involontario - dell'obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore, ma dimostri anche la propria impossibilità di provvedere al mantenimento del figlio. Dalla concezione dei genitori come responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli discende, infatti, un vincolo di solidarietà tra essi nell'adempimento di tale dovere, sicché, se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia provvedere al mantenimento, l'altro, "nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro". La giurisprudenza di merito ha interpretato in modo restrittivo l'art. 316-bis c.c., così evitando il rischio di trasformarlo, nella prassi operativa, in una sorta di garanzia atipica fondata su un dato meramente oggetto (l'inadempimento dei figli). In tal senso, anche in tempi recenti, l'orientamento predicato dalla giurisprudenza di merito è nel senso che "ai sensi dell'art. 316-bis c.c., l'obbligo di concorso degli ascendenti, nel mantenimento dei nipoti, deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi, laddove l'altro non sia in grado di provvedervi da solo, posto che lo scopo della norma è quello di salvaguardare con la necessaria celerità e in modo assoluto i minori" (Trib. Parma, decreto 13 maggio 2014, Pres. est. Roberto Piscopo).

Ebbene, nel caso di specie, l'obbligo disatteso dal padre è di euro 300,00 mensili; la madre, tuttavia, è del 1985 (30 anni) e gode di una sua autonoma retribuzione per euro 1.350,00 mensili. La situazione degli ascendenti - anche a volerla considerare opaca nelle dichiarazioni fiscali - è certamente tale da impedire qualsivoglia mantenimento sussidiario. Si tratta di persone dell'età di 63 e 65 anni: come risulta dai certificati INPS in atti, solo la R. [REDACTED] è allo stato titolare di trattamento pensionistico (pari a circa euro 1400 mensili per 12 mensilità), mentre il L. [REDACTED] potrà ottenere la pensione solo dall'anno 2019. e risulta uscito dal mercato del lavoro il 2 aprile 2012. In atti sono provate gravi posizioni debitorie che hanno finanche comportato azioni esecutive sulla casa di abitazione della famiglia (v. pignoramento del 13.4.2015 dalla Banca [REDACTED]); risultano poi saldi negativi sul conto corrente e ulteriori poste debitorie verso altri creditori. Al lume dei dati sopra illustrati, non vi è spazio per un contributo ex art. 316-bis c.c. La maggior parte degli elementi utili per la decisione è emersa solo in corso di causa e, pertanto, non può stimarsi sussistente una responsabilità ex art. 96 c.p.c. della parte ricorrente: non solo, la causa ha comunque avuto origine da un comportamento del [REDACTED], figlio degli odierni resistenti costituiti, e tali elementi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA la contumacia di [REDACTED];
RESPINGE la domanda presentata da [REDACTED].
COMPENSA le spese di lite tra le parti

Si comunichi

Così deciso in Milano, in data 18 dicembre 2015

il Giudice
Dott. Giuseppe Buffone

pagina 2 di 2

